

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

GRUPPO MEDIAZIONE NEGOZIAZIONE ADR e GRUPPO PERSONE MINORI FAMIGLIE

Milano

RIUNIONE DEL 10.01.2024

Presenti all'incontro:

dott.ssa Orsola Arianna e avv.ssa Debora Ravenna coordinatrici gruppo Mediazione Negoziazione adr

avv.ssa Maria Grazia Monegat coordinatrice gruppo Persone Minori Famiglie

dott.ssa Caterina Caniato giudice del Tribunale di Monza e Brianza e RID

dott.ssa Cristina Cesana

avv. Giulio Clerici

avv.ssa Sara Giuggioli

dott.ssa Ida Pernarella

avv.ssa Antonella Ratti

avv.ssa Emanuela Rizzo

Il gruppo decide di iniziare l'analisi del DM 151/2023 e rimandare l'analisi del DM 150/2023 al prossimo incontro. Saranno disposte delle schede di analisi in cui raccogliere le criticità che saranno rilevate. Le schede saranno inviate al gruppo affinché ciascuno possa provvedere alla compilazione in vista del prossimo incontro in cui saranno confrontate.

Preliminarmente, il gruppo ritiene utile, a distanza di quasi un anno dall'entrata in vigore, di effettuare una prima ricognizione sull'applicazione della norma per quanto riguarda:

- art. 473bis 10¹: contenuto e numero degli inviti da parte del Giudice e a chi/dove viene indicato di rivolgersi nel caso in cui i Tribunali non abbiano ancora disposto gli elenchi dei mf.
- art. 473bis 26²: se i Giudici stanno provvedendo alla nomina dell'esperto e quale figura professionale designano.

¹ Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare). - Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

² Art. 473-bis.26 (Nomina di un esperto su richiesta delle parti). - Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

Il giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte. Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

In merito all'art. 473bis 26 si apre una riflessione sulla figura del Co.Ge e su quale potrà essere in futuro il suo ruolo. È una risorsa che supplisce alla carenza dei Servizi benché il suo supporto sia precluso ai cittadini meno abbienti. Ci si rammarica che la Riforma non abbia tenuto in considerazione tale figura: poteva essere l'occasione di portare a compimento il tentativo di normarla già in previsione con il DDL Pillon.

Viene riferito che l'accesso allo sportello informativo presso il Tribunale di Milano è diminuito e questo è probabilmente da mettere in relazione con le udienze on line. Permane l'apertura dello sportello il martedì, giorno delle Udienze Presidenziali, infatti, in data 24 gennaio c.a., è stato rinnovato il "Protocollo di intesa per l'organizzazione di uno spazio informativo sulla mediazione familiare c/o il Tribunale Ordinario di Milano IX sezione civile" tra il Tribunale Ordinario di Milano, il Comune di Milano, l'Ordine degli Avvocati e il Coordinamento Milanese Centri Mediazione Familiare.

Per quanto riguarda il DM 151/2023 i mediatori familiari presenti all'incontro, rilevano che il consenso ad iniziare la mf che viene fatto sottoscrivere ai mediandi e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, dovranno essere integrati con le previsioni normative. Tale consenso diviene ora un vero e proprio contratto tra mediatore e parti. In particolare, l'informativa deve essere completa di tutte le previsioni ex art.6 commi 6 e 9, ex art.7 e art.8.

In merito all'art. 6 comma 6³ e comma 10⁴, lettere d) e f), ci si chiede come fare salvo il principio della riservatezza con l'informativa al giudice circa l'adesione o mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare. L'informativa deve genericamente indicare che "i mediandi non hanno concordemente aderito alla mediazione" nel caso in cui nel corso dell'incontro informativo decidano di non iniziare il percorso di mediazione? Deve essere indicato chi non acconsente a proseguire? Nel caso in cui una Parte non accolga l'invito dell'altra Parte a partecipare all'incontro informativo, il mediatore deve rilasciare una dichiarazione attestante tale mancata adesione? In questo ultimo caso, il mediatore dovrebbe aver provveduto a convocare direttamente le Parti ad un incontro informativo o richiedere alla Parte (o al suo avvocato) la prova dell'invio dell'invito all'altra Parte.

Nella prassi, il mediatore invita la Parte che lo contatta a farsi parte diligente per far partecipare all'incontro informativo l'altra Parte. Invece, gli spazi di mediazione familiare presso gli Ordini degli Avvocati gestiscono la procedura con la medesima modalità con la quale gli Organismi di Mediazione Civile e Commerciale gestiscono le domande di mediazione, provvedendo direttamente alla convocazione delle Parti per l'incontro con il mediatore, con modalità che ne accerti l'invio e la ricezione.

Il gruppo osserva che sempre più spesso, anche nel caso di mediazione svoltasi prima della fase giudiziale, gli avvocati delle Parti chiedono al mediatore una dichiarazione sull'effettiva partecipazione delle Parti alla mediazione e sul numero di incontri tenuti, al fine di attestare al Giudice che è già stato esperito un tentativo di mediazione senza buon esito. Benché sia una prassi consolidata, il gruppo osserva che, alla luce dell'art. 6 comma 6 ultimo periodo, sarebbe opportuno che il mediatore chieda alle Parti una autorizzazione sottoscritta da entrambi al rilascio di tale dichiarazione. La dottoressa Caniato ritiene che la dichiarazione del mediatore dovrebbe indicare gli argomenti che in linea generale le Parti hanno affrontato in mediazione, il numero di

³ Art. 6 comma 6. "Fermo le disposizioni relative al segreto professionale, il mediatore familiare si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Sono tenuti al rispetto del segreto di cui al primo periodo, oltre ai mediatori familiari, anche i praticanti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), tutti coloro che assistono agli incontri previsti per lo svolgimento dell'attività. Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambi i mediandi possono esentare il mediatore familiare dal segreto professionale previsto dal presente comma prestando l'assenso scritto".

⁴ Art. 6 comma 10. "In pendenza di una procedura giudiziaria, il mediatore familiare:
d) informa le parti che nulla sarà riferito, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera f), all'autorità giudiziaria nel caso di interruzione della mediazione familiare o di impossibilità di proseguirla;
f) riferisce all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere di riservatezza, circa l'adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare".

incontri e la durata degli stessi. Rileva che una buona mediazione, anche quando non porta all'accordo, ha effetti nel processo poichè migliora gli atti. La causa è più organizzata ed è ben documentata rendendo più facile giungere al punto in udienza. Il gruppo si chiede se possa essere utile ed opportuno che le Parti allegino agli atti copia del consenso alla prosecuzione della mediazione poichè in esso, oltre all'informativa puntuale alle Parti sulla mediazione familiare e ai costi, sono riportati gli argomenti che i mediandi decidono di affrontare con l'aiuto del mediatore. La dott.ssa Caniato, riprendendo il discorso sulla figura del Co.Ge., si interroga se sia opportuno che i genitori conferiscano incarico al coordinatore genitoriale con espressa previsione che lo stesso possa riferire in tribunale circa i loro comportamenti. Particolarmente utile quando i genitori mantengano un comportamento ostativo e strumentalizzante. Quando il giudice sente le parti dopo un periodo di coordinazione genitoriale, se vi è un patto di riservatezza dell'operato del coordinatore e le parti non hanno trovato una modalità consensuale, è frequente vengano proposte in tribunale due versioni completamente diverse di quello che è accaduto durante la coordinazione genitoriale, due descrizioni opposte di come le parti abbiano esercitato i loro doveri di responsabilità genitoriale. Se non si è raggiunto un accordo, la situazione diviene ancora più conflittuale e confusa. Sarebbe utile invece sapere dalla figura "terza", ad esempio, se un genitore non abbia rispettato gli accordi, se abbia posto ostacoli con motivazioni non condivisibili, se abbia comunicato tempestivamente e correttamente etc. ai fini poi di decidere il miglior collocamento dei minori.

Sarebbe interessante chiedere ai giudici con quale criterio indirizzano alla mediazione familiare e sospendono i provvedimenti urgenti, ovvero quali sono i criteri di mediabilità cui fanno riferimento per consigliare un percorso di mediazione familiare ma anche su cosa si aspettano che le Parti raggiungano un accordo.

In merito all' art. 6 comma 9 lettera e)⁵, art. 7⁶ e art 8⁷ viene rilevato che per la prima volta sono indicati dei parametri specifici per il calcolo degli onorari del mediatore. Sino ad ora, era prescritto da parte delle Associazioni di "sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso" e di indicare per iscritto ai mediandi, nel corso dell'incontro preliminare, il proprio modello operativo e la metodologia di lavoro, così come le proprie tariffe. La nuova previsione normativa, invece, indica una base di calcolo per il compenso e le voci di spesa che il mediatore può richiedere alle Parti. Tale previsione, ad una prima analisi, solleva due quesiti: i professionisti che sono iscritti ad una Cassa Professionale che ha una previsione di costi forfettari in una percentuale differente, come possono armonizzare le due tipologie di fatturazione? Come può il mediatore prevedere all'esito dell'incontro

⁵ Art. 6 comma 9 lettera e) informare i mediandi, prima dell'avvio del percorso di mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto;

⁶ Art. 7 Compenso del mediatore familiare

1. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nel rispetto dell'articolo 8 e nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il compenso è adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.

2. Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili ai sensi dell'articolo 8, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico. Si applicano, in quanto compatibili, la legge 22 maggio 2017, n. 81 e la legge 21 aprile 2023, n. 49.

⁷ Art. 8 Parametri generali e specifici del compenso

1. Il compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6, né gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. La nota di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale di tali voci.

2. Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.

3. Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

4. Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.

5. La somma di cui al comma 4 è moltiplicata secondo i seguenti parametri:

a) bassa complessità e conflittualità: moltiplicato 1;

b) media complessità e conflittualità: moltiplicato 1,5;

c) alta complessità e conflittualità: moltiplicato 2.

6. Oltre al compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 sono dovuti gli ulteriori costi determinati forfettariamente in misura del 21 per cento dell'importo calcolato ai sensi dei commi 4 e 5.

informativo, a conclusione del quale accoglie la volontà dei mediandi di iniziare la mediazione, prevedere la complessità della stessa?

Le nuove previsioni normative, in particolare per quanto riguarda la privacy, la riservatezza, l'informativa alle Parti ma anche la possibilità di esercitare la professione pur non essendo iscritti ad una Associazione, pongono una valutazione in merito alla copertura assicurativa del mediatore. Per quanto riguarda le Associazioni, al fine di mantenere l'iscrizione, è obbligatorio per il mediatore stipulare valida copertura per la rc. Il DM all'art. 6 comma 9 lettera a)⁸ prevede che laddove stipulata, il mediatore deve darne notizia ai mediandi, configurando non solo una disparità tra i mediatori iscritti e vigilati da una Associazione e coloro che non sono iscritti ad una Associazione, ma anche una carenza di garanzie per chi accede al servizio di mediazione.

In conclusione dell'incontro, il gruppo decide di disporre un nuovo questionario da inviare ai Tribunali e contenente quanto analizzato ad inizio incontro ed una ricognizione sulla costituzione degli elenchi dei MF presso i tribunali, con particolare riferimento allo stato della costituzione dell'elenco, alla periodicità della revisione, alla equiparazione tra la residenza anagrafica e il domicilio professionale, alla richiesta di pagamento delle imposte per la domanda di iscrizione nell'elenco e all'invio del modulo di dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

L'avv. Monegat ricorda l'evento organizzato per il 1 marzo nel pomeriggio presso la Biblioteca Ambrosoli sui ricorsi congiunti. Per iscrizioni consultare Formasfera.

In gruppo concorda nel rinviare l'ulteriore analisi al 5 marzo c.a. ore 18 on line.

Report a cura di Orsola Arianna, Mariagrazia Monegat e Caterina Caniato

⁸ Art. 6 Regole Deontologiche

9. Nel rapporto con i mediandi il mediatore familiare è tenuto a:

a) informare i mediandi dei propri titoli professionali e della polizza assicurativa, ove stipulata;